

I Consulenti del Lavoro potranno asseverare la regolarità dei versamenti fiscali e previdenziali nell'ambito del nuovo sistema della responsabilità solidale tra appaltatori e subappaltatori. Lo fanno in base al disposto dell' articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

È stato firmato, a distanza di due anni, il regolamento che dà attuazione all'articolo 35 del dl n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006), che introduce il sistema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e tra committente e appaltatore.

Le disposizioni contenute nel regolamento, che sarà operativo decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale, si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese.

Tale responsabilità, viene meno se quest'ultimo fornisce all'appaltatore la documentazione a prova dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi tramite l'asseverazione del professionista.

In alternativa, le aziende potranno:

Per gli adempimenti fiscali, rilasciare di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dpr n. 445/2000) e le copie degli F24 riferiti al singolo appalto, corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito.

Per gli adempimenti contributivi, presentare il Durc con data successiva all'ultimazione dei lavori o alla fase dei lavori cui si riferisce il pagamento, corredato di una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal Durc sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'appalto, nonché un prospetto analitico redatto in forma libera e contenente: a) il nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto; b) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore; c) l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e dei relativi importi contributivi versati.